

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1668-A

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE CORTESE)

Comunicata alla Presidenza il 28 aprile 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113,
recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della
Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge al nostro esame costituisce uno degli elementi che hanno realizzato una manovra correttiva dell'andamento del fabbisogno, manovra il cui valore viene stimato complessivamente dal Governo in una cifra pari a 12.000 miliardi circa, a fronte di un andamento del fabbisogno stimato dall'ultima Relazione di cassa in 134,5 mila miliardi, ben al di là di quanto previsto dalla Relazione previsionale e programmatica del settembre 1988 e, ovviamente, dal Documento di programmazione economico e finanziaria deliberato dalle Camere nell'estate del medesimo anno.

Il decreto in esame si compone, nel testo originario, sostanzialmente di tre parti, di cui una prima, il cui valore è il più importante, relativa agli articoli 1, 2 e 3.

La manovra è intesa - all'articolo 1 - a permettere anticipazioni straordinarie di cassa da parte dei tesoriери delle Regioni e delle unità sanitarie locali entro il limite dell'importo della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, in relazione alla quale - a legislazione vigente - le regioni avrebbero potuto contrarre prestiti con la Cassa depositi e prestiti con ammortamento a carico dello Stato. Tali anticipazioni verranno poi estinte il 31 dicembre 1989 con versamento di titoli appositamente emessi da parte dello Stato ai tesoriери stessi, con corresponsione dal 1° gennaio 1990 delle relative cedole.

Poichè l'importo dei mutui ancora da concedere da parte della Cassa depositi e prestiti in relazione alla spesa sanitaria è pari a 3.000 miliardi circa, ne deriva che per il 1989 l'onere a carico del fabbisogno è pari non più ai 3.000 miliardi suddetti, ma all'interesse che sulle menzionate anticipazioni lo Stato deve corrispondere, ossia 300 miliardi circa.

Lo stesso tipo di operazione - anticipazione per il 1989 da parte dei tesoriери in sostituzione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e sua estinzione nel 1990 mediante versamento ai tesoriери di titoli di Stato - è prevista dall'arti-

colo 2 per i disavanzi delle aziende di trasporto a tutto il 1986 per un importo previsto egualmente in 3.000 miliardi, corrispondenti ai disavanzi in essere. Tenuto conto anche in questo caso degli aggiustamenti verso il basso per tener conto degli adempimenti burocratici, l'onere per il 1989 in relazione alle anticipazioni è calcolato in 200 miliardi. Analogamente, nel 1990 tali anticipazioni saranno estinte con versamento ai tesoriери di titoli di Stato, per un valore di 3.000 miliardi.

Il risultato complessivo di tutta l'operazione, riferita agli articoli 1 e 2, è che la Cassa depositi e prestiti non dovrebbe concedere finanziamenti previsti dalla legge per il 1989 per un importo complessivo pari a 6.000 miliardi, per cui di tale ammontare si ridurrebbe il fabbisogno del settore statale in relazione appunto a tale anno, rimanendo in tale esercizio da far fronte solo all'onere per interessi connesso alle due anticipazioni e pari, come si è detto, a complessivi 500 miliardi. Negli anni successivi l'onere viene calcolato sui 6.000 miliardi di cui all'emissione dei titoli, cui vanno aggiunti i 750 miliardi annui corrispondenti ai relativi interessi.

Quanto alle coperture, i 500 miliardi per il 1989 vengono imputati a carico dei capitoli 5935 e 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, capitoli, questi, entrambi relativi al ripiano dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sui quali sussiste uno spazio di copertura.

La copertura poi dei 6.750 miliardi annui per il 1990 e 1991 viene appoggiata sull'accantonamento della Tabella B della legge finanziaria per il 1989 relativo ai medesimi anni e concernente i trasferimenti alla finanza locale, accantonamento utilizzato dal decreto, come copertura «transitoria», solo per il 1989.

L'effetto quindi in termini di riduzione del fabbisogno di questa prima parte del decreto è connesso appunto al fatto che non vanno più iscritti in uscita i 6.000 miliardi che per legge

la Cassa depositi e prestiti avrebbe dovuto concedere a regioni e unità sanitarie locali.

È importante comunque soffermarsi su alcune questioni.

A parte l'osservazione di carattere formale circa la imputazione di oneri a capitoli ordinari di bilancio prima dell'assestamento, osservazione nei cui confronti nel dibattito in Commissione è stato chiarito che non sussiste alcuna contrarietà rispetto alla legge n. 362 del 1989, dal momento che non si tratta di onere maggiore o nuovo ma di sostituzione di un nuovo onere ad uno precedente, si è posto il problema di capire anzitutto come tutta l'operazione si trasferisca sui fabbisogni del 1990 e 1991: la conclusione è stata che nel 1990 non si verifica l'incremento del fabbisogno del settore statale solo in quanto per convenzione contabile le operazioni di regolazioni in titoli vengono poste «al di sotto della linea» del fabbisogno, ossia non ne vengono conteggiate come elementi costitutivi, ma come modalità di regolazione, fermo rimanendo che a livello di settore pubblico allargato, comprensivo di unità sanitarie locali, Regioni e aziende di trasporto, il fabbisogno registra la variazione.

In Commissione è stato anche il tipo di copertura proposta a sollevare delle perplessità, perchè, in sostanza, erano stati utilizzati trasferimenti che hanno una loro obbligatorietà e che già sono stati decurtati dell'importo riveniente ai comuni stessi dalla nuova imposta sulle attività produttive.

Al riguardo, il Governo, anche per superare le perplessità inerenti non solo alle modalità della copertura e alla sua necessità, ma anche alla stessa parte della manovra relativa al 1990, ossia la regolazione in titoli da conferire ai tesoriери, con connesso passaggio dell'operazione attraverso il bilancio e conseguente necessità della copertura finanziaria, necessità altrimenti non postasi, ha presentato emendamenti - accolti dalla Commissione - intesi appunto a regolare l'operazione per il 1990 attraverso una anticipazione della Cassa depositi e prestiti allo Stato, da iscrivere in entrata in contropartita alla uscita rappresentata dalla emissione di titoli da consegnare ai tesoriери. La copertura dell'onere per l'ammortamento dell'anticipazione della Cassa depositi e presti-

ti è prevista a carico delle autorizzazioni di spesa sostanziali già vigenti in materia.

La seconda parte del provvedimento, connessa all'articolo 4, ha un carattere estremamente tecnico ed è intesa ad estendere il riflusso nella Tesoreria unica delle somme derivanti dai mutui concessi da istituti di credito speciali e sezioni opere pubbliche anche in relazione a quei mutui in ammortamento in data successiva a quella del 22 luglio 1985, alla quale si fermava la legge iniziale relativa alla Tesoreria unica. Come fa presente la relazione al decreto, il versamento dovrebbe attestarsi intorno ai 2.000 miliardi.

Una terza parte, infine, riguarda l'articolo 5, inteso a ridurre le spese per acquisto di beni e servizi iscritte nei vari stati di previsione per il 1989 di un importo pari al 2 per cento, con la specificazione che per tale anno per l'acquisto di mezzi di trasporto può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a 2.400 milioni.

Quanto al comma relativo alla riduzione orizzontale del 2 per cento, dal bilancio si deduce che la categoria relativa all'acquisto di beni e servizi è pari a 20.828 miliardi, al cui 2 per cento corrispondono pertanto economie pari a circa 400 miliardi, come specifica la relazione tecnica. Quanto invece al comma 3, relativo al fatto che l'acquisto di mezzi di trasporto viene limitato a 2.400 milioni, è utile ricordare che la cifra in bilancio è pari a 3.000 milioni, per cui la decurtazione sarebbe del 20 per cento.

Al riguardo di tale articolo sono emerse nel dibattito perplessità sul fatto che esso sostanzialmente modifichi una decisione presa in sede di bilancio, il che - in disparte dei problemi di merito - significa che con un decreto-legge viene modificata la legge di bilancio. In materia, il Governo ha assunto un impegno ad affrontare la questione nel senso eventualmente di trasferire, nel corso dell'esame in Assemblea, il testo nel disegno di legge di conversione e nel corso del dibattito in Commissione è stato presentato un apposito ordine del giorno, dichiarato poi precluso a seguito di precedente votazione.

Sempre nel dibattito in Commissione, che è stato particolarmente approfondito per comprendere gli aspetti estremamente tecnici del

provvedimento, è emersa l'esigenza di sistemare diversamente la possibilità di compensare debiti e crediti all'interno del settore pubblico, come di recente si è deciso con apposite norme legislative riguardanti l'INPS. L'emendamento approvato al riguardo non è stato privo di contrasti e comunque è stata dichiarata la disponibilità a valutare la complessa materia, come ha chiesto precisamente il Governo. È opportuno ricordare che l'emendamento approvato tende ad evitare tale tipo di *factoring*, soprattutto alla luce della scarsa comparabilità e diversa liquidità e valutazione delle diverse poste debitorie e creditorie.

In generale, si può dire comunque che si tratta di un provvedimento complesso ed articolato al contempo, con una chiara riduzione della spesa per quanto concerne l'ultimo articolo e con un effetto contabile riduttivo sul fabbisogno 1989 per quanto concerne la parte iniziale. Esso è quindi da valutare positivamente; l'impressione è che si tratta di una misura che va accolta favorevolmente, dovendo essere valutata come parte di una manovra più ampia con la quale il Governo intende ulteriormente ridurre il rapporto fra fabbisogno e prodotto interno lordo agendo anche sul numeratore e quindi non utilizzando solo gli incrementi del denominatore, il tutto attuando una manovra di un valore superiore all'1 per cento del prodotto interno lordo a prezzi correnti.

È altresì emersa l'esigenza di una riflessione comune volta ad evitare che nel futuro,

attraverso convenzioni contabili e spostamenti di partite debitorie e creditorie all'interno del settore pubblico, si faccia comparire come una diminuzione del fabbisogno del settore statale ciò che in realtà a livello di settore pubblico tale non è. È in sostanza tutto il sistema delle convenzioni (grazie alle quali si opera mediante la contabilizzazione ora «sotto la linea» ora «al di sopra della linea») che merita una decisa riflessione, per pervenire ad un assetto contabile, in tema di fabbisogno, che non sottragga partite di debito esistenti e faccia emergere in tutta la sua dimensione l'entità delle grandezze macrofinanziarie effettive, proprio in quanto il Parlamento sia in grado di poter assolvere al suo ruolo di determinazione degli indirizzi fondamentali dell'azione di politica economica complessiva.

Va ribadito che il Governo si è dichiarato disponibile a valutare la possibilità di trasferire dal decreto alla legge di conversione l'articolo 5. Come è stato sottolineato, soprattutto dall'opposizione di sinistra, si tratterebbe di far salvo il criterio del divieto a modificare le prescrizioni contenute nella legge di bilancio attraverso decreti d'urgenza.

Pur con tali specificazioni e alla luce di quanto detto, propongo pertanto una sollecita approvazione del decreto, con le modifiche accolte dalla Commissione.

CORTESE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

14 aprile 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, pur rilevando l'inopportunità di un intervento per decreto-legge su disposizioni contenute nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire al comma 5, in fine, le parole: «tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa» con le altre: «al tasso di interesse nonchè alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa».

Art. 2.

Sostituire al comma 4, in fine, le parole: «tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa» con le altre: «al tasso di interesse nonchè alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa».

Art. 3.

Al comma 1 aggiungere i seguenti periodi: «A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare al Tesoro dello Stato anticipazio-

ne di pari importo, da estinguerè alle stesse condizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, e dal decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18. All'onere dell'ammortamento della anticipazione si provvede con le autorizzazioni di spesa recate dalle disposizioni predette».

Sopprimere i commi 3 e 4.

Art. 5.

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Sono abrogate le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, e dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1988, n. 48».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.

Decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1989.

Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare i flussi di cassa della Tesoreria statale, nonché di ridurre le spese per l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali ed aziende autonome dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. I tesoriери delle regioni e delle unità sanitarie locali sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite dell'importo della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, finanziabile con operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, al netto delle somme già erogate dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'anticipazione è attivata da ogni singolo tesoriere per l'importo all'uopo comunicato dalla regione al proprio tesoriere ed a quelli delle unità sanitarie locali. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà superare l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro per ogni singola regione. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato.

3. Le anticipazioni sono versate a cura dei tesoriери, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e, per quanto riguarda le unità sanitarie locali, nelle rispettive contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Il Ministro del tesoro concede le autorizzazioni di cui al comma 2 sulla base delle domande di mutuo prodotte dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 6, del decreto-legge di cui al comma 1 e dell'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23.

5. L'esposizione debitoria delle regioni e delle unità sanitarie locali, nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse, è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

Articolo 2.

1. I tesorieri delle regioni e degli enti pubblici che gestiscono servizi di pubblico trasporto sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite della maggiore spesa occorrente per la copertura dell'80 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

2. Le anticipazioni sono attivate per l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato. L'importo delle anticipazioni è versato, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e nelle contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per gli altri enti pubblici tenuti ad attivare le predette contabilità ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Le regioni, ai fini di quanto previsto dal comma 2, integrano la documentazione trasmessa al Ministero del tesoro in applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con l'elenco dei tesorieri di cui al comma 1.

4. L'esposizione debitoria delle regioni e degli enti pubblici in relazione alle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1 è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

Articolo 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

2. All'onere derivante per gli interessi sulle anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, comma 2, valutato per l'anno 1989 in complessive lire 500 miliardi, si provvede, quanto a lire 200 miliardi e quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935 e 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. All'onere per gli interessi sui titoli di Stato di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 2, comma 4, valutato in lire 750 miliardi in ragione d'anno, a decorrere dal 1990, si provvede, quanto a lire 200 miliardi ed a lire 550 miliardi, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, rispettivamente, ai capitoli 5935 e 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

4. All'onere di lire 6.000 miliardi, derivante nell'anno 1990 dalla emissione dei titoli di Stato di cui al presente decreto, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Gli importi non utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720, e nell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale o nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato intestate agli enti stessi.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito in due rate, di ammontare pari alla metà degli importi di cui al comma 1, al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 4 aprile e del 1° settembre 1989.

3. Gli importi comunque messi a disposizione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sui mutui concessi, debbono essere versati entro tre giorni lavorativi nei conti correnti e nelle contabilità speciali indicati al comma 1, da cui potranno essere prelevati dal tesoriere dell'ente in relazione alle effettive necessità e con le modalità previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e dai relativi decreti di attuazione.

4. Sulle somme non versate alle scadenze previste dai commi 2 e 3 è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 1 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

Articolo 5.

1. Le spese per acquisto di beni e servizi iscritte negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni centrali e delle aziende autonome dello Stato per l'anno finanziario 1989, approvate con legge 24 dicembre 1988, n. 542, al netto delle riduzioni apportate in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, sono ridotte del 2 per cento, con riferimento ai totali delle rispettive categorie di bilancio «Acquisto di beni e servizi».

2. Le spese riservate e le spese di rappresentanza iscritte negli stati di previsione per l'anno finanziario 1989 delle amministrazioni centrali dello Stato non possono essere integrate, nell'anno predetto, con prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 1989, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 1 può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 2.400 milioni.».

4. Al fine di apportare in bilancio le riduzioni di cui al comma 1, ciascun Ministro comunica al Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i capitoli del proprio stato di previsione e di quello delle aziende autonome da esso dipendenti interessati dalla diminuzione. Analogo obbligo compete agli organi titolari di autonomia funzionale, le cui spese per acquisto di beni e servizi sono iscritte nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1989.

COSSIGA

DE MITA - AMATO - FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI